

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 92 DEL 23/01/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. PEDIATRIA - U.O.S.D. TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT.SSA FEDERICA VISMARA.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 100/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Udine ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Federica Vismara, iscritta al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’U.O.C. Pediatria di Vicenza – UOSD Terapia Intensiva Pediatrica.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 22 del 16.01.2024 ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 0129829 del 18.12.2024 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 131628 del 24.12.2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/U.O.C. che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile di U.O.S.D. Terapia Intensiva Pediatrica, Dott.ssa Paola Ferrarese, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Udine per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Federica Vismara, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Federica Vismara, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

L'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Medicina (di seguito denominata Università), con sede e domicilio fiscale in Udine, via Palladio n. 8, C.F. 80014550307, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof Leonardo Alberto Sechi, nato ad Alghero in data 31/07/1958 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

E

L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" di seguito denominata Azienda, con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV), il 20.02.1965, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima;

PREMESSO

- che il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- che il MIUR, Direzione generale per lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, ha accreditato, con Decreto Direttoriale n. 2482 del 25 settembre 2017, le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Udine e le relative strutture della rete formativa delle singole scuole;
- che l'articolo 1.2 dell'Allegato "1" al D.I. 13 giugno 2017 n. 402, consente, al fine di perfezionare la formazione dei medici in formazione specialistica di ciascuna Scuola, di avvalersi di ulteriori strutture extra rete formativa, pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza dello specializzando, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- che il Dipartimento di Area medica, nella seduta del 7 febbraio 2018, ha approvato il presente schema-tipo di convenzione, autorizzando il Direttore del Dipartimento a sottoscrivere l'atto definitivo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula il seguente accordo per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa della Dr.ssa Federica Vismara.

L'Azienda dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura.

L'Azienda accoglie il medico in formazione specialistica:

Cognome	VISMARA	Nome	FEDERICA
Nata a	Desio (MB) il 23/07/1994	cod. fiscale	VSMFRC94L63D286E
Residente a	Bovisio Masciago (MB)	in	Via Pasubio n. 22
Cap.	20813		
Domiciliato a	Udine (UD)	in	Via Bernardinis n. 91
Cap.	33100		
telefono cell.	3391389870		
e-mail	federicavismara4@gmail.com		



iscritta al **Terzo** anno di corso presso la **Scuola di specializzazione in Pediatria dal 03.02.2025 al 30.06.2025** presso la **UO di Terapia Intensiva Pediatrica** afferente all'UOC Pediatria con sede presso l'Ospedale di Vicenza al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

Attività e obiettivi previsti:

- La dr.ssa Vismara frequenterà la Terapia Intensiva pediatrica per un approfondimento delle conoscenze e degli skills correlati alla materia di studio nell'ambito delle attività di un centro ospedaliero HUB.
- Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinante è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione.
- L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della Dott.ssa Paola Ferrarese, indicata come tutor dal soggetto ospitante.
- Il Tutor universitario è la Prof.ssa Paola Cogo.
- L'accertamento e monitoraggio della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti nel progetto.

Gli obblighi del tirocinante sono i seguenti:

- svolgere unicamente le attività rientranti nelle proprie competenze di specializzando, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'Azienda;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati ed informazioni acquisiti durante lo svolgimento dell'attività presso l'Azienda.

La copertura assicurativa (per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale - D. Lgs n. 368/99 art. 41, comma 3) è a carico della struttura ospitante.

Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

Ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, il medico in formazione specialistica inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante e che le parti si impegnano a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro come di seguito specificato:

L'Università degli studi di Udine garantirà al medico in formazione specialistica inviato presso l'Azienda:

- a) formazione "generale" e "specificata" in materia di sicurezza (ex art. 37 - D.lgs. 81/08), con le modalità definite dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011 e ss.mm. ii ovvero altra formazione che possa essere riconosciuta come credito totale per la formazione generale e specifica lavoratori ai sensi dell'allegato III dell'accordo Stato Regioni del 07.07.2016;



- b) Sorveglianza sanitaria ai fini del giudizio di idoneità alla mansione specifica, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività sia richiesta; in tal caso, secondo le modalità concordate tra i rispettivi servizi di prevenzione:
- 1) l'Azienda comunicherà all'Università le informazioni necessarie a definire la cartella personale di esposizione a rischio nelle effettive condizioni operative di svolgimento delle attività;
 - 2) l'Università invierà all'Azienda il giudizio di idoneità del medico in formazione specialistica formulato dal proprio medico competente.

L'Azienda garantirà al medico in formazione specialistica che svolgerà attività presso la propria struttura:

- a) informazione in materia di sicurezza (ex art. 36 - D.Lgs. 81/08) relative ai rischi presenti presso la propria struttura e alle misure di sicurezza ed emergenza adottate;
- b) messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti in relazione alle attività esercitate e ai relativi rischi;
- c) formazione specifica in relazione agli eventuali rischi aggiuntivi, agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi e alle conseguenti misure di prevenzione e procedure di sicurezza rispetto alla formazione già effettuata;
- d) le uniformi di servizio, nonché l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i soggetti esterni.

Il medico in formazione specialistica è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di didattica e ricerca in laboratorio.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra parte ogni infortunio/incidente capitato al medico in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Ogni variazione del calendario di stage (periodo, orario) deve essere tempestivamente comunicata al Servizio didattica DAME - Scuole di Specializzazione.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, l'Azienda, nella persona del tutor Aziendale, rilascerà certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Udine n. 59443/2015 dd. 23/06/15.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, con spese a carico della parte che avrà interesse alla registrazione stessa.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

I dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende



disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

I dati personali di dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i Dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

In caso di controversie, il foro competente sarà quello di Vicenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Direttore del Dipartimento di Area Medica

Prof. Leonardo Alberto Sechi

Direttore Generale Azienda ULSS 8 Berica

Dott.ssa Patrizia Simionato